



COMUNE DI NOCI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A.R.O. BA/6
CAPOFILA COMUNE DI NOCI**

**RACCOLTA PARTICOLARE DEL
SETTORE**
Determinazione n° 246 / 2016
Redatta da: _____
Firma: _____

**Raccolta Generale della
Segreteria Comunale
Determinazione n° 746 del 12 SETT. 2016**

**OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 822 DEL 23/10/2015 - APPALTO SERVIZIO
R.S.U. E IGIENE AMBIENTALE DELL'ARO BA/6. RISOLUZIONE.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 31 del 26.05.2016, esecutiva a norma di legge, con la quale si approva il Bilancio di previsione anno 2016;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 70 del 20.06.2016, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 5435 del 01.04.2016 relativo all'affidamento della direzione del Settore "Gestione e Assetto del Territorio" all'ing. Giuseppe GABRIELE;

VISTA la Determinazione n. 284 del 29/07/2016, a firma del Direttore dell'ARO BA/6, Rag. Angelo De Fuoco relativa all'affidamento dell'ing. Giuseppe GABRIELE, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'ARO BA/6;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale e di organizzazione degli Uffici e Servizi;

Premesso che

- con Determinazione ARO BA/6 – Comune di Locorotondo (Comune capofila) n. 735 del 23.12.2014 (All. 1) è stato aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell'art. 11 c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006, all'impresa TRADECO Srl di Altamura (BA) il Servizio di *"IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEI COMUNI DELL'ARO BA/6 DI ALBEROBELLO, LOCOROTONDO, NOCI E PUTIGNANO"*;
- a seguito della determinazione sopra citata, in data 23.10.2015 è stato stipulato il Contratto Rep. n. 822, registrato a Gioia del Colle il 26.10.2015 serie 1T n. 9714 (All. 2), avente come oggetto: *"Appalto Servizio RSU e Igiene Ambientale dell'ARO BA/6"*, che qui si richiama integralmente, con la ditta TRADECO Srl di Altamura (BA) per il periodo dall' 01.11.2015 al 31.10.2024;

Considerato che:

- avverso l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in parola ha proposto ricorso davanti al Tar Puglia- Bari la TEKNEKO Srl, concorrente classificatosi al terzo posto nella graduatoria finale, deducendo vizi a carico dell'ammissione alla gara dell'aggiudicataria, nonché del concorrente collocato al secondo posto nella predetta graduatoria (A.T.I. Econord-Lombardi Ecologia Srl);
- il TAR adito, con Ordinanza del 28.01.2016 n. 104 (All. 3), ha disposto l'acquisizione agli atti del giudizio, a cura della stazione appaltante, di copia dei DURC relativi alla regolarità contributiva e fiscale della Lombardi Ecologia S.r.l. e della TRADECO Srl alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, nonché a quella di aggiudicazione della gara;
- la Stazione Appaltante, con nota a mezzo pec del 18.02.2016 (All. 4) e successiva di sollecito del 2.03.2016 (All. 5), in adempimento della predetta ordinanza, ha richiesto all'INPS - Sede di Bari i Durc di cui il TAR aveva disposto l'acquisizione;
- la Sede INPS di Bari ha rilasciato, in data 15.04.2016, certificazioni da cui si evince che, alle date 21.11.2014, 10.12.2014, 15.12.2014, 23.12.2014 (quest'ultima coincidente con quella del provvedimento di aggiudicazione definitiva), la posizione contributiva della TRADECO Srl risulta "non regolare" (All. 6);

Visto:

l'art. 11 del Contratto di appalto Rep. n. 822 del 23.10.2015 in base al quale "Nel caso di.....e) acquisizione agli atti di Ufficio di certificazioni anche postume, di situazioni concernenti l'appaltatore e dichiarative dell'insussistenza, a suo favore, di condizioni soggettive idonee all'espletamento dell'appalto, il presente contratto sarà risolto con apposito provvedimento amministrativo e trasmesso mediante invio per posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata r/r da inviarsi dalla stazione appaltante all'Appaltatore, specificando che :

- a) gli effetti della risoluzione decorreranno dalla ricezione della lettera raccomandata, o dalla data individuata dalla stazione appaltante ed esplicitata nella suddetta lettera raccomandata;*
- b) l'appaltatore nulla potrà pretendere dalla stazione appaltante, a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della P.E.C./raccomandata R.R."*

Rilevato che:

- a seguito di quanto precede, la Stazione appaltante, con nota del 16.05.2016 prot. 7662 (All. 7), ha comunicato alla TRADECO Srl. il riscontro da parte dell'INPS alla richiesta di DURC d'anziché indicata e, in conseguenza, l'avvio del procedimento di annullamento dell'aggiudicazione definitiva e di risoluzione del contratto, in relazione all'art. 38 co. 1 lett.i) D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7/8/90 n. 241 s.m.i., assegnando alla predetta impresa termine per eventuali controdeduzioni e stabilendo doversi concludere il procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

- la TRADECO Srl, con nota inviata a mezzo pec del 06.06.2016, agli atti il 07.06.2016 prot. 9014 (All. 8), ha rassegnato le proprie controdeduzioni sostenendo che: 1) non risponde al vero quanto comunicato dall'INPS ed in ogni caso essendo irrilevante, in ordine alla mancanza di regolarità contributiva, per tutte le ragioni già esplicitate dinanzi al TAR Puglia nell'ambito del procedimento n. 272/2015; 2) dovrà essere l'Autorità giudiziaria ad accertare le suddette circostanze e a ritenerle rilevanti ai fini dell'eventuale provvedimento di risoluzione del contratto; 3) la non vigenza dell'art. 38 co. 1 lett. i), D.Lgs. n. 163/2006, ormai sostituito dall'art. 50, D.Lgs. n. 50/2016;

- con nota del 05.08.2016 prot. 12878 (All. 9) il Responsabile Unico del Procedimento ha stabilito di prorogare il termine per la conclusione del procedimento al 12.09.2016, anche in considerazione delle dimissioni del precedente titolare dell'ufficio geom. G. Lisi;

Ritenuto che:

- le controdeduzioni rassegnate dalla TRADECO Srl non sono condivisibili in quanto:

a) in disparte la genericità dell'assunto secondo cui non risponderebbe al vero quanto invece puntualmente certificato dall'INPS sede di Bari, con sentenza n. 6/2016, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato il principio di diritto secondo cui, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, c. 8, del D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge 98/2013, ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara, non rilevano regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante;

b) nel caso di specie, come risulta dai DURC acquisiti dalla stazione appaltante, l'impresa aggiudicataria non era in posizione di regolarità contributiva in varie date nel corso della procedura di gara, compresa quella dell'aggiudicazione definitiva;

c) la pendenza del giudizio promosso da TEKNEKO Srl davanti al TAR Puglia non priva la Stazione appaltante del potere – dovere di accertare il possesso in capo all'appaltatore della continuità del possesso dei requisiti di ammissione alla gara, tenuto conto in particolare di quanto previsto dall'art. 11 del contratto d'appalto, accettato e sottoscritto dalla TRADECO Srl;

d) il D.Lgs. n. 50/2016 trova applicazione rispetto alle procedure il cui bando sia stato pubblicato successivamente all'entrata in vigore dello stesso, avvenuta il 19.04.2016, cosicché la legittimità di quella in questione, il cui bando è stato pubblicato in G.U.C.E. n. 151 del 27.12.2013, deve essere verificata sulla scorta del D.Lgs. n. 163/2006, senza considerare che anche ai sensi dell'art. 80 co. 4, nuovo Codice dei contratti pubblici le violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione alle gare;

- nel caso di specie, in difetto di DURC regolare alla data del 23.12.2014, l'aggiudicazione definitiva in favore di TRADECO Srl non si sarebbe potuta pronunciare e, comunque, alla stregua dell'art. 11 del Contratto d'appalto, l'accertamento anche postumo dell'assenza di condizioni necessarie per l'espletamento dell'appalto è condizione sufficiente per la risoluzione dello stesso;

- l'esigenza di ripristino della legittimità è altresì sorretta dall'interesse pubblico a non proseguire rapporti con operatori economici inadempienti rispetto agli obblighi contributivi e previdenziali e ciò in considerazione del valore sotteso alla previsione normativa che preclude ai medesimi la partecipazione alle gare pubbliche, ossia la certezza della garanzia dei diritti dei lavoratori;

- oltretutto, l'intervallo temporale trascorso dalla stipulazione del contratto è inferiore ad un anno rispetto ad una durata del servizio prevista di ben nove anni;

Rilevato che:

per tutte le ragioni fin qui esposte, si debba procedere all'annullamento della determinazione dirigenziale ARO BA/6 - Comune di Locorotondo (Comune capofila) n. 735 del 23.12.2014, nonché, a disporre la risoluzione del Contratto Rep. n. 822 del 23.10.2015 ai sensi dell'art. 11 lett. e) dello stesso;

- l'art. 11 cit. stabilisce che la risoluzione da esso prevista possa farsi decorrere dalla data individuata dalla stazione appaltante e che, al fine di non interrompere l'erogazione di un servizio fondamentale per l'igiene pubblica e la salute delle comunità dell'A.R.O. BA/6 attualmente interessate dall'esecuzione del contratto in questione, nelle more dell'adozione del nuovo provvedimento di aggiudicazione dell'appalto, sia opportuno fissare la decorrenza della risoluzione stessa nella data dell' 01.11.2016;

- con Deliberazione dell'Assemblea ARO BA/6 n. 4 del 27.06.2016 si è stabilito che il Comune di Noci svolga il ruolo di Comune Capofila e sede amministrativa e legale dell'Assemblea ARO BA/6;

- con Determinazione ARO BA/6 – Comune di Locorotondo (capofila) n. 284 del 29.07.2016 è stato nominato l'Ing. Giuseppe Gabriele, quale Responsabile Unico del Procedimento ARO BA/6, in sostituzione del dimissionario, Geom. Giorgio Lisi;

Dato atto che gli allegati richiamati nel presente atto lo sono al solo originale per formarne parte integrante e sostanziale;

visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

visto il D.Lgs. n. 267/2000;

vista la legge n. 241/1990;

vista la L.R. n. 24/2012;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa, che si intende integralmente richiamato

- 1) di annullare la determinazione dirigenziale ARO BA/6 - Comune di Locorotondo (Comune capofila) n. 735 del 23.12.2014 di aggiudicazione in via definitiva alla TRADECO Srl di

Altamura (BA), del Servizio di "IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEI COMUNI DELL'ARO BA/6 DI ALBEROBELLO, LOCOROTONDO, NOCI E PUTIGNANO";

- 2) di dichiarare risolto il Contratto Rep. n. 822 del 23.10.2015 (registrato a Gioia del Colle il 26.10.2015 serie 1T n. 9714), avente come oggetto: "Appalto Servizio RSU e Igiene Ambientale dell'ARO BA/6", con decorrenza 01/11/2016,
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta TRADECO Srl con sede in Altamura (BA) - Via Del Noce, n. 26 a mezzo pec;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Sindaci dei Comune dell'ARO BA/6;
- 5) di riservare l'adozione delle conseguenti determinazioni in ordine alla rinnovata aggiudicazione della gara in questione all'esaurimento dell'istruttoria in corso con riferimento al possesso dei requisiti in capo ai concorrenti che seguono la TRADECO nella graduatoria finale;
- 6) di allegare alla presente determinazione copia di tutti gli atti e provvedimenti sopra citati, come in narrativa numerati, per formarne parte integrante ed essenziale.

Il Responsabile del Settore
GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Responsabile Unico del Procedimento ARO BA/6
Ing. Giuseppe GABRIELE